

DELIBERA N. 730

9 settembre 2020.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal RTP Ing. Leonardo Paonessa – Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e relazione archeologica ai fini della realizzazione dei lavori denominati “Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza dei tratti terminali delle fiumare della costa ionica della Provincia di Reggio Calabria” - Importo a base d’asta: euro 214.439,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A. Città Metropolitana di Reggio Calabria

PREC 160/2020/S

Riferimenti normativi

Art. 8 e Allegato (Tavola Z-1) del D.M. 17 giugno 2016

Parole chiave

Progettazione - categorie – destinazione funzionale - omogeneità

Massima

Servizi di ingegneria e architettura – categorie – destinazione funzionale – grado di complessità - valutazione

Nella valutazione dei servizi resi, sono da evitare esclusioni legate a motivi di pura forma e resta perciò necessario verificare, in caso di incertezze nella comparazione, l’esistenza di una “omogeneità sostanziale” tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara. Tale valutazione è espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale che spetta alla stazione appaltante.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 9 settembre 2020



DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 56037 del 22 luglio 2020, e relative memorie, presentata dall'Ing. Leonardo Paonessa in qualità di capogruppo di RTP concorrente nella gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria indicati in oggetto;

CONSIDERATO che il raggruppamento istante chiede all'Autorità di esprimersi in ordine alla propria esclusione dalla gara, comunicata dalla S.A. il 22 luglio 2020 dopo aver previamente esperito il soccorso istruttorio, motivata dal fatto che i professionisti costituenti il raggruppamento non risultavano in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dal bando di gara, consistente nell'aver svolto servizi nella categoria "Idraulica" identificate con ID D.02 o D.03. I requisiti dichiarati dall'istante nelle ID D.04 e D.05 venivano infatti ritenuti dalla S.A. non utili ai fini della qualificazione, in ragione della loro diversa destinazione funzionale rispetto a quanto indicato dal bando. Il raggruppamento istante sostiene, al contrario, che i servizi espletati nella ID D.04 sarebbero connotati dalla stessa specificità dei servizi della ID D.02 in quanto consistono comunque in "interventi di regimentazione idraulica". Per quanto riguarda i servizi dichiarati nella ID D.05, l'istante osserva che essi attengono alla medesima categoria "Idraulica", con grado di complessità maggiore rispetto alla D.02, e che il loro importo risulta comunque in eccedenza rispetto a quanto richiesto dal bando ai fini della qualificazione, per il quale sarebbero sufficienti i servizi dichiarati nelle ID D.02 e D.04;

VISTO l'avvio del procedimento, effettuato con nota prot. n. 58142 del 30 luglio 2020;

VISTE le memorie prodotte dalla stazione appaltante, acquisite ai prot. 59405 del 4 agosto 2020 e 61325 dell'11 agosto 2020, con le quali essa difende il proprio operato, e in particolare rappresenta che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il bando di gara prevedeva la dichiarazione di servizi svolti nella ID D.02 ("Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazioni di corsi d'acqua e bacini montani"), con un grado di complessità pari a 0,45 ai sensi del DM 17 giugno 2016, o anche nella ID D.03 ("Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica") avente grado di complessità pari a 0,55. Premesso ciò, la S.A. evidenzia che l'istante produceva certificazioni attestanti lo svolgimento di servizi tecnici nella ID D.04, aventi ad oggetto "lavori per regimentazione idraulica e messa in sicurezza del centro abitato di Soverato Lotto n. 1 e n. 2", qualificati come "Interventi di regimentazione idraulica in ambito urbano". La S.A. riferisce quindi che, in applicazione delle linee guida Anac n. 1, essa procedeva ad effettuare una valutazione specifica dei servizi resi dall'istante, rilevando che essi riguardavano il rifacimento, il potenziamento e la pulizia dei fossi di regimentazione idraulica siti in un centro abitato, e che «Trattandosi di canali di scolo delle acque, costituiti da elementi prefabbricati in cls poggiati su un massetto, risulta difficilmente ascrivibile tale progettazione a quella avente quale destinazione funzionale la bonifica e derivazioni di corsi d'acqua». All'esito di tale valutazione svolta dalla S.A. emergeva pertanto un contenuto oggettivo delle prestazioni rese, riguardanti "acquedotti e fognature", ritenuto non omogeneo rispetto alla "bonifica e sistemazione idraulica di corsi d'acqua" oggetto del bando, a prescindere dal grado di complessità;

VISTE le Linee guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottate con deliberazione dell'Autorità n. 973 del 14 settembre 2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 (richiamate anche dal bando di gara), secondo cui «(par. V) Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di



identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, [...] criterio confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; [...] in caso di incertezze nella comparazione deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta»;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, sent. 8 giugno 2018, n. 3485) la quale, nel richiamare il predetto art. 8 secondo cui «gradi di complessità maggiori (come quelli riferibili alla D04) sono idonei a qualificare anche in relazione ad opere di complessità inferiore (come quelle riferibili alla D02)», puntualizza che «le linee-guida dell'ANAC n. 1/2016 chiariscono che "di regola" deve essere riconosciuta piena applicazione alla previsione di cui al richiamato articolo 8». Tuttavia, "sono, comunque, da evitare esclusioni legate a motivi di pura forma e resta perciò necessario verificare l'esistenza di una "omogeneità sostanziale" tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara" (T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. n. 94 del 7 febbraio 2017, richiamata in delibera Anac n. 38 del 15 gennaio 2020);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, emerge che la S.A. abbia provveduto, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, ad effettuare la specifica valutazione dei servizi dichiarati dall'istante nella categoria "Idraulica", e abbia verificato l'inesistenza di una sostanziale omogeneità delle prestazioni rese rispetto a quanto richiesto dal bando di gara, in particolare rilevando che le prestazioni professionali rese per i servizi riguardanti "il rifacimento, il potenziamento e la pulizia dei fossi di regimentazione idraulica di un centro abitato" presentavano un contenuto oggettivo diverso dai servizi relativi alla "bonifica e sistemazione idraulica di corsi d'acqua";

RITENUTO che l'esclusione è conforme alla normativa di settore in quanto la valutazione effettuata è espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale che spetta alla stazione appaltante, e che non è sindacabile in questa sede se non per manifesta irragionevolezza, che allo stato non emerge;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, che l'esclusione è conforme alla normativa di settore, in quanto risulta che la S.A. abbia provveduto, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, ad effettuare la specifica valutazione dei servizi dichiarati dall'istante nella categoria "Idraulica", e abbia verificato l'inesistenza di una sostanziale omogeneità delle prestazioni rese rispetto a quanto richiesto dal bando di gara.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 settembre 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco